

**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA**

n. 125/2010 R. V. G.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in

camera di consiglio e composta dai signori:

- 1) dott. Giuseppe GAMBADORO Presidente
- 2) dott. Concettina EPIFANIO Consigliere
- 3) dott. Giuseppe LOMBARDO Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di reclamo ex artt. 26 e 119 r. d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, iscritto al n. 125/2010 del Ruolo Generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio, posto in riserva all'udienza del 10 maggio 2010, e proposto

**IL CASO.it**

DA

B. A. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], cod. fisc.

[redacted], rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato V. [redacted] M. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, via [redacted]

RECLAMANTE

NEI CONFRONTI DI

Curatela del fallimento "A. [redacted] M. [redacted] [redacted] s. r. l.", in persona del curatore dott. R. [redacted] S. [redacted]

RESISTENTE

-----  
Letti gli atti, sentito il relatore;

rilevato che con ricorso depositato il 15 marzo 2010 B. A. [redacted] ha

proposto reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Reggio Calabria  
il 15 gennaio 2010 ha dichiarato la chiusura del fallimento di "A [REDACTED]  
M [REDACTED] s. r. l." ai sensi dell'art. 118, 1° comma, n. 4 della  
legge fallimentare;

che a sostegno dell'impugnazione il reclamante, già dipendente della  
società fallita dal 1995 al 2001 con la qualifica di cameriere, ha dedotto il  
pregiudizio che la chiusura del fallimento reca ai suoi interessi, poiché ha  
proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo per il credito relativo  
al trattamento di fine rapporto, a suo tempo non percepito se non in  
percentuale irrisoria, e l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS ai sensi  
della legge n. 297 del 1982 sarebbe subordinato, oltre che all'avvenuta  
presentazione della istanza di insinuazione (nella specie inizialmente non  
accolta per l'opposizione del curatore), alla prosecuzione del fallimento;

che pertanto la chiusura del fallimento determinerebbe il venir meno  
di un presupposto fondamentale per consentire al lavoratore il  
soddisfacimento del suo credito attraverso l'intervento del Fondo di  
Garanzia;

### **IL CASO.it**

che il curatore non si è costituito ma ha depositato memoria con  
allegati;

ritenuto che, per giurisprudenza costante, la cognizione rimessa al  
giudice in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, 2° comma, della legge  
fallimentare, avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla  
verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a  
4) dell'art. 118 della stessa legge, essendo dato tale rimedio per porre in  
discussione la configurabilità, in concreto, dello specifico caso, rispetto al

quale si deve, altresì, valutare la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione, con la conseguenza che è inammissibile il reclamo, qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento (limitandosi ad es. a censurare il decreto del tribunale di chiusura del fallimento perché "illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi" della reclamante, creditrice di elevati importi: così nel caso all'esame di Cass. 13 gennaio 2010, n. 395; v. nello stesso senso Cass. 22 ottobre 2007, n. 22105; Cass. 15 dicembre 2006, n. 26927);

che infatti il rimedio in esame è esperibile soltanto per contestare la sussistenza, in concreto, di una delle ipotesi previste dall'art. 118 della legge fallimentare, in presenza delle quali, invece, gli organi fallimentari non hanno nessun potere discrezionale di protrarre la procedura e quindi differirne la chiusura, a cui non può ostare l'opposizione allo stato passivo, né la dichiarazione tardiva di credito;

### **IL CASO.it**

che pertanto la mera allegazione di un interesse alla permanenza della procedura non consente all'impugnazione di superare il preliminare vaglio di ammissibilità, e ciò anche a prescindere dall'effettivo interesse del reclamante ad opporsi alla chiusura, posto che, ove si ponga la questione del pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 legge n. 297 del 1982 e l'ammissione del credito nello stato passivo sia reso impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, è onere del lavoratore che intenda chiedere l'intervento del fondo di garanzia di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma del citato art. 2,

ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato *in bonis* con  
la chiusura del fallimento (v. Cass. 22 maggio 2007, n. 11945);

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 26 e 119 r. d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive  
modifiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto da B. A. con  
ricorso depositato il 15 marzo 2010 avverso il decreto con cui il Tribunale di  
Reggio Calabria il 15 gennaio 2010 ha dichiarato la chiusura del fallimento  
di "A. M. s. r. l.". **IL CASO.it**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di cui  
all'art. 119 della legge fallimentare e per quant'altro di sua competenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della  
sezione civile, il 13 maggio 2010.

**Il presidente**

*(dott. Giuseppe GAMBADORO)*

**Il consigliere estensore**

*(dott. Giuseppe LOMBARDO)*

depositato in cancelleria il 14 maggio 2010